



Toscana Certificazione  
Agroalimentare S.R.L.

## Statuto

agg. 28 gennaio 2020

Sede sociale: Firenze – Viale Belfiore, 9 (piano III) – [info@tca-srl.org](mailto:info@tca-srl.org) – fax 055 330368

Allegato "A" all'atto Notaio Rosanna Montano del 28/01/2020 rep. 62.570 fasc. 18.546,  
registrato a Firenze, il 4 febbraio 2020 al n. 4587 serie 1T

## NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ:

### ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita la società a responsabilità limitata denominata "TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE S.R.L." in sigla "TCA Srl".

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di approvare uno o più loghi identificativi della Società da utilizzare nella comunicazione sia cartacea che informatica.

### ART. 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La sede della società è fissata nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro Imprese. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso. Nei rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dall'iscrizione presso il Registro delle imprese.

### ART. 3) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la certificazione, sia su base volontaria che su base obbligatoria, di prodotti agroalimentari.

La certificazione può riguardare sia la qualità che l'origine dei prodotti, i processi ed i metodi di allevamento e di produzione, l'impatto ambientale dei suddetti metodi e processi, la loro sicurezza e gli aspetti etici ad essi collegati. La certificazione è svolta utilizzando la normativa vigente in materia, comunitaria, nazionale e internazionale, oltre alle migliori prassi di riferimento, a seconda della tipologia di certificazione richiesta.

La società non potrà svolgere in alcun caso attività di consulenza, nonché attività di formazione alle aziende sottoposte al controllo.

Per il raggiungimento dell'oggetto la Società potrà, fra l'altro:

- a) svolgere direttamente tutte le fasi del processo di certificazione, ovvero delegarne alcune a terzi in possesso dei necessari requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, mantenendone la responsabilità;
- b) stipulare accordi, convenzioni, protocolli con società, persone od enti di qualsiasi

natura, sia pubblici che privati;

c) organizzare e gestire banche dati, strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, ovvero utilizzare quelle di terzi, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati.

La società potrà inoltre compiere in via subordinata e non prevalente tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, così compiere operazioni ipotecarie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali, concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi, assumere partecipazioni e interessenze in società e imprese nel rispetto delle norme di legge, partecipare a consorzi o a raggruppamenti di impresa, assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società con esclusione di società che appartengano alla filiera delle produzioni agroalimentari e in particolare delle società titolari e/o proprietarie delle aziende sottoposte al controllo; potrà depositare ed utilizzare, nelle produzioni agroalimentari, direttamente o indirettamente, brevetti, marchi ed altri segni distintivi. Restano tassativamente escluse le seguenti attività: svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico; la raccolta anche temporanea del risparmio fra il pubblico; l'intermediazione finanziaria dei valori mobiliari; l'attività di gestione di patrimoni per conto altrui sotto qualsiasi forma e quanto altro sia tassativamente riservato alle imprese disciplinate dalla Legge 1966/39 e successive modifiche e tutto nel rispetto delle norme inderogabili di legge. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

#### ART. 4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

#### ART. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Per l'aumento e la riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, con esclusione di società che svolgano attività nel settore delle produzioni agroalimentari

e delle aziende sottoposte al controllo; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

#### ART. 6) SOCI

Possono essere soci della società:

- Enti pubblici, loro associazioni di rappresentanza, loro agenzie;
- Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari toscani, ovvero altri enti che perseguano analoghe finalità;
- società ed enti di certificazione operanti nel rispetto di norme nazionali, internazionali e comunitarie;
- associazioni, consorzi, unioni e federazioni anche di secondo livello, costituite da imprese agricole, alimentari, agroalimentari, industriali, del commercio e dei servizi.

I soggetti suddetti devono operare prevalentemente nella regione Toscana.

È inibito ai soci lo svolgimento diretto di attività di controllo nel settore agroalimentare e non possono in alcun caso essere soci i soggetti titolari e/o proprietari delle aziende sottoposte al controllo di TCA srl.

A tale scopo i soci rilasciano apposita dichiarazione conservata agli atti della società, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica alle circostanze dichiarate.

#### ART. 7) CONFERIMENTI

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e quindi denaro, beni in natura, prestazioni d'opera o di servizi.

In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro; il tutto nel rispetto delle norme previste in ragione del tipo di conferimento effettuato.

In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi, la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria potranno essere sostituite dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

#### ART. 8) FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

I soci possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso, a titolo oneroso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio. Con decisione assunta dai soci la società può emettere titoli di debito.

## ART. 9) DIRITTI SOCIALI E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili in tutto o in parte per atto tra vivi a qualsiasi titolo, purché il cessionario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6. Nel caso di cessione totale o parziale delle partecipazioni sociali, spetta ai soci risultanti iscritti al Registro delle Imprese il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire (con tale termine si intende comprendere tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione) la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo e le generalità dell'acquirente, il corrispettivo e le condizioni dell'alienazione.

La prelazione dovrà essere esercitata mediante comunicazione da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio cedente e agli altri soci nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione pena la decadenza dal diritto di prelazione.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta; potrà essere esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci anche in relazione alle quote per le quali gli altri soci non abbiano esercitato il rispettivo diritto di prelazione. Non è ammessa la prelazione parziale.

Qualora gli altri soci non esercitino la prelazione entro il termine di cui sopra, la partecipazione o parte di essa sarà liberamente trasferibile a terzi, entro il perentorio termine di mesi uno ad un prezzo non inferiore a quello comunicato ai Soci; decorso tale termine senza aver perfezionato la vendita, il Socio alienante dovrà rinnovare l'offerta ai Soci prima di alienare le proprie quote.

L'intestazione a società fiduciarie e la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

La partecipazione per la quale sia stato esercitato il diritto di recesso è inalienabile.

## ART. 10) RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società solo nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il

recesso o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta o infine, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere depositato al Registro delle imprese a cura del Consiglio di Amministrazione.

Non sono previste cause di esclusione.

#### ART. 11) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso, in conformità al disposto dell'articolo 2473 c.c.

Il patrimonio della società è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei sindaci e del revisore se nominati, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

#### ART. 12) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

### ART. 13) MATERIE RISERVATE ALLE DECISIONI DEI SOCI

Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, la struttura del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo e la emissione di titoli di debito;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

### ART. 14) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti presso il Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

### ART. 15) MODALITÀ DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta del Consiglio di Amministrazione.

La decisione dovrà essere assunta sotto forma di delibera assembleare quando sussista obbligo per legge di delibera assembleare o quando la forma assembleare venga richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, o, infine, nel caso di nomina degli amministratori.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e risultati con chiarezza il consenso; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza prevista per la delibera assembleare avente il medesimo oggetto.

Se nominati, i sindaci devono poter visionare il testo della decisione prima che questa sia sottoposta ai soci ed hanno un termine di cinque giorni per effettuare osservazioni. Le osservazioni o la non effettuazione di osservazioni devono risultare dal testo della decisione sottoscritto dai soci.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o entro il diverso termine, non inferiore a dieci giorni, indicato nella proposta di decisione. Le decisioni formatesi per consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto devono essere comunicate tempestivamente a tutti i soci e devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci a cura degli amministratori. La documentazione di ciascuna decisione deve essere conservata dalla società. Analoga procedura deve essere adottata per le proposte non approvate.

La decisione è adottata se nel termine indicato nella proposta è pervenuta alla società l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza di capitale prevista dall'articolo 19.

Ove le decisioni dei soci vengano adottate mediante deliberazione assembleare, l'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione (o, in caso di impossibilità di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o di loro inattività, dal collegio sindacale se nominato), anche fuori della sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., ovvero con lettera consegnata nel medesimo termine a mano con firma per ricevuta della consegna, o anche con messaggio di posta elettronica o fax, purché all'indirizzo fornito dal Socio a tale scopo e si sia in grado di avere riscontro o prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale nonché tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati ovvero sia gli amministratori che i sindaci siano stati informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### ART. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento

dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### ART. 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche anticipata via fax o posta elettronica, che deve essere conservata dalla società.

#### ART. 18) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

#### ART. 19) QUORUM E MAGGIORANZE

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nelle convocazioni successive alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il capitale rappresentato e delibera a maggioranza assoluta.

Le decisioni assembleari che comportano modificazioni dell'atto costitutivo, sostanziali modifiche dell'oggetto sociale o rilevanti modifiche dei diritti dei soci, sono assunte in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le decisioni assunte mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### ART. 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto almeno da

tre componenti.

Il numero degli amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina.

È fatta salvo in ogni caso la competenza del Consiglio di Amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e di quant'altro previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

#### ART. 21) DURATA AMMINISTRATORI

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Nel caso di cessazione di uno o più amministratori, se rimane in carica la maggioranza di essi, il consiglio può procedere alla sostituzione. Gli amministratori cooptati dal consiglio rimangono in carica fino alla prima assemblea raggiungibile.

#### ART. 22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il consiglio può deliberare mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto ovvero in forma collegiale ed in tal caso si riunisce nella sede sociale o altrove, anche attraverso videoconferenza o teleconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di intervenire attivamente, quando il presidente lo ritiene necessario o quando è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi per la cooptazione dei consiglieri cessati.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e risultati con chiarezza il consenso; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza prevista per la delibera consiliare avente il medesimo oggetto.

Se nominati, i sindaci o il revisore devono poter visionare il testo della decisione

prima che questa sia sottoposta agli amministratori ed hanno un termine di cinque giorni per effettuare osservazioni. Le osservazioni o la non effettuazione di osservazioni devono risultare dal testo della decisione sottoscritto dagli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o entro il diverso termine, non inferiore a dieci giorni, indicato nella proposta di decisione.

Le decisioni formatesi per consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto devono essere comunicate tempestivamente a tutti gli amministratori e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori. La documentazione di ciascuna decisione deve essere conservata dalla società. Analoga procedura deve essere adottata per le proposte non approvate.

Le riunioni di consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi ed il revisore, se nominati.

Il consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### ART. 23) MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Il Consiglio può nominare fino a due Vice Presidenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri nei limiti consentiti dalla legge ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### ART. 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza sociale spettano, se nominati, anche ai vice presidente, disgiuntamente fra loro. La firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### ART. 25) COMPENSO AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento, anche avvalendosi di apposita polizza assicurativa, per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### ART. 26) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dal 2° e dal 3° comma dell'articolo 2477 C.C. la Società nomina il Sindaco o il Revisore.

La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.

È facoltà dell'assemblea:

- la nomina di un Sindaco o di un Revisore anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge;
- la nomina di un Collegio sindacale anziché di un sindaco unico. In tal caso il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge.

L'organo di controllo è nominato dai soci, i quali determinano anche il compenso per l'intera durata della nomina.

La nomina ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo è stato ricostituito. I

Sindaci sono rieleggibili. Nel caso di nomina obbligatoria il Sindaco o il Collegio Sindacale svolgono anche le funzioni di revisione legale dei conti, salvo diversa decisione dei soci in qualunque momento assunta.

Qualora, in alternativa la società nomini per il controllo legale dei conti un revisore, questo deve avere i requisiti previsti per legge.

#### ART. 27) COMITATO DI SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

Il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità ha il compito di garantire l' indipendenza, l'imparzialità, la qualità, l'accessibilità e la trasparenza dell'attività di certificazione svolta, in base alle disposizioni nazionali, internazionali e comunitarie vigenti tempo per tempo.

Il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità è costituito dal Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, su designazione delle parti interessate, rappresentanti:

- 1) il settore della produzione primaria;
- 2) il settore della trasformazione;
- 3) il settore dell'industria agroalimentare;
- 4) il settore del commercio e della distribuzione;
- 5) gli organismi pubblici regolatori;
- 6) le organizzazioni non governative comprese le organizzazioni dei consumatori;
- 7) enti di formazione, di studio o di ricerca.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni, e alla scadenza del mandato possono essere nuovamente nominati. Il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, nel corso della prima riunione, nomina nel suo seno il proprio Presidente.

Il funzionamento, le attribuzioni e le responsabilità del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità sono stabilite da un Regolamento approvato dal Comitato stesso.

#### ART. 28) COMITATO DI CERTIFICAZIONE – ORGANO DECIDENTE I RICORSI

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo decidente i ricorsi in materia di certificazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre il Comitato di Certificazione, il quale ha la responsabilità della certificazione stessa.

#### ART. 29) DIRETTORI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori per l'espletamento di funzioni tecniche ed amministrative, determinandone i poteri ai sensi di legge e di statuto.

#### ART. 30) BILANCIO SOCIALE E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale eventualmente corredato della relazione sulla gestione.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a giudizio del Consiglio di Amministrazione e solo nei casi indicati dalla legge.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte di utili di esercizio è distribuita ai soci, salvo una diversa decisione degli stessi.

#### ART. 31) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea, in tali casi, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetti la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali debba svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

#### ART. 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorga fra i soci ovvero fra i soci e la società, il Consiglio di Amministrazione o fra i componenti di detto organo, in relazione all'attività societaria o all'applicazione del presente statuto, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è demandata a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze. L'arbitro giudica ritualmente e secondo diritto.

#### Art. 33) RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le leggi vigenti in materia.